

IL RETTORE

- VISTO** lo Statuto dell'Ateneo;
- VISTO** il Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca, emanato con D.R. n. 6576 del 31.12.1996;
- VISTA** la delibera n. 25 del 17.10.2002 con la quale il Senato Accademico ha espresso parere favorevole al nuovo testo del citato Regolamento;
- VISTA** la delibera n. 16 del 14.01.2003 con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il nuovo Regolamento di cui trattasi;
- CONSIDERATO** che l'affidamento di incarichi professionali, collaborazioni scientifiche e prestazioni di natura tecnica è attualmente disciplinato dal *Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo*, emanato con D.R. n. 566 del 14.2.2003, e che pertanto ad esso deve farsi rinvio per tutto quanto disciplinato dal comma 4 dell'art. 2 dell'emanando Regolamento;

DECRETA

E' emanato, nel testo allegato, il nuovo *Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività per conto terzi e la cessione di risultati di ricerca*, che sostituisce quello emanato con D.R. n. 6576 del 31.12.1996.

Gli Allegati A), B), C), D), E) ed F) del presente Regolamento costituiscono parte integrante dello stesso.

Napoli, li 20.2.2003

IL RETTORE
Guido TROMBETTI

REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ PER CONTO TERZI E LA CESSIONE DI RISULTATI DI RICERCA

ART. 1

Attività per conto terzi e cessioni di risultati di ricerca

Il presente regolamento disciplina le attività, svolte dall'Ateneo per conto di committenti pubblici o privati, aventi ad oggetto:

- prestazioni di ricerca pura o applicata e sperimentazione di farmaci effettuate in base a contratti o convenzioni;
- prestazioni di consulenza concernenti studi a carattere monografico, formulazione di pareri su problemi tecnici o scientifici, antinfortunistici e su attività progettuali, interpretazione dei risultati di indagini effettuate;
- prestazioni di didattica concernenti la progettazione, l'organizzazione e l'esecuzione di corsi, seminari, cicli di conferenze; predisposizione di materiale didattico e ogni altra attività che abbia per oggetto la didattica, non rientrante nei compiti istituzionali dell'Università;
- prestazioni di analisi, prove e tarature, incluse quelle che prevedono un resoconto di prova o una certificazione ufficiale dei risultati di sperimentazioni e misure effettuate su materiali naturali e artificiali, apparecchi, manufatti e strutture senza la formulazione di specifici pareri;
- cessione di risultati di ricerca, quale trasferimento di risultati già acquisiti di uno studio o di una ricerca.

Il presente Regolamento non disciplina le attività ambulatoriali con prevalente finalità assistenziale, svolte dalle strutture della Facoltà di Medicina e Chirurgia, le quali rientrano nella competenza dell'Azienda Universitaria Policlinico. Esso disciplina le attività di tipo sanitario che non siano comprese tra quelle erogate dalla AUP e non siano realizzate con mezzi della stessa Azienda, ma costituiscano uno degli elementi di protocolli di studio e ricerca commissionati da Enti, soggetti pubblici o privati o da altre strutture universitarie e, di norma, non da un singolo paziente.

Restano esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento i finanziamenti erogati dal Ministero dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica e quelli erogati dagli Enti Pubblici e di Ricerca e sperimentazione, di cui alla Legge 20/3/1975, n. 70.

Sono altresì esclusi dall'ambito di applicazione del Regolamento i finanziamenti erogati da Ministeri, Regioni ed Enti locali per lo sviluppo di attività scientifiche per le quali è prevista una specifica regolamentazione.

I casi di dubbia qualificazione della natura dei finanziamenti sono sottoposti alla valutazione del Senato Accademico.

ART. 2

Strutture e personale

Le attività oggetto del presente Regolamento possono essere svolte da strutture universitarie in modo e in misura compatibili con i fini istituzionali dell'Università; i proventi relativi sono ripartiti con le modalità indicate nei successivi articoli.

La responsabilità di dette attività è affidata ai professori di ruolo e ricercatori, di norma a tempo pieno, per quanto attiene le prestazioni di ricerca o di didattica e la sperimentazione di farmaci; ai professori di ruolo e ricercatori, di norma a tempo pieno, o al personale tecnico della categoria EP, per quanto attiene le prestazioni di consulenza e le analisi, prove e tarature.

Se la prestazione prevede la collaborazione di personale di altra Università, è possibile avvalersene previa comunicazione all'Università di appartenenza; tale personale, al fine della liquidazione dei compensi, è equiparato al personale dell'Ateneo.

Solo nel caso in cui, in mancanza di competenze specifiche o per indisponibilità delle stesse, parte dell'attività non possa essere svolta da personale della struttura interessata è consentito fare ricorso a soggetti presenti in altre strutture dell'Amministrazione o, in mancanza di tale disponibilità, a soggetti esterni all'Amministrazione, limitatamente alla durata del contratto o convenzione nel rispetto delle norme dettate dal Regolamento per l'affidamento di incarichi di lavoro autonomo. L'importo massimo utilizzabile per il ricorso a prestazioni professionali esterne all'Università è determinato nella misura massima inderogabile del 45% dell'ammontare globale del contratto o convenzione.

ART. 3

Penali

Qualora la prestazione preveda il pagamento di penali da parte dell'Università, queste sono accettate solo se di valore definito e in ogni caso non superiore al 1% del previsto totale.

Le eventuali penali gravano sui fondi della struttura che effettua la prestazione, con rivalsa a carico del responsabile della prestazione a cui sia imputabile l'inadempienza, nel limite degli emolumenti di competenza.

ART. 4

Compensi al personale

I compensi a professori, ricercatori e personale tecnico e amministrativo che collaborano all'esecuzione delle prestazioni di cui al presente regolamento, comprendenti anche gli oneri diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione, sono definiti entro i seguenti limiti massimi rispetto all'ammontare del corrispettivo:

- a) prestazioni di ricerca e sperimentazione di farmaci: 65% del corrispettivo;
- b) prestazioni di consulenza: 80% del corrispettivo;
- c) prestazioni di didattica: 80% del corrispettivo;
- d) analisi, prove e tarature: 55% del corrispettivo;
- e) cessione di risultati di ricerca: 65% del corrispettivo.

ART. 5

Determinazione dei compensi

Le strutture attribuiscono i compensi in base alle qualifiche del personale e alla durata dell'impegno lavorativo.

La liquidazione dei compensi è effettuata successivamente alla riscossione dei corrispettivi.

Il responsabile dell'attività definisce l'elenco del personale che ha collaborato, a qualsiasi titolo, e indica i tempi di impegno e i relativi compensi.

A parità di impegno temporale per il calcolo dei compensi si applicano i seguenti fattori:

- 3 per i professori di I e II fascia
- 2 per i ricercatori (ai quali sono equiparati gli assistenti del ruolo ad esaurimento) e per il personale amministrativo e tecnico a partire dalla categoria C;
- 1,5 per il personale amministrativo e tecnico della categoria B.

Per il responsabile della prestazione il fattore è aumentato di un'unità.

Il tempo dedicato da ogni singolo partecipante alla prestazione, secondo la natura della stessa, viene calcolato in giorni e ore.

Il compenso individuale si determina moltiplicando l'unità base per il prodotto dell'impegno temporale di ognuno per il relativo fattore. L'unità base si ottiene dividendo l'importo complessivo destinato ai compensi per la sommatoria del prodotto calcolato per ciascuno dei partecipanti (fattore x impegno temporale).

Per il personale soggetto ad orario di servizio, l'impegno massimo di tempo dedicato durante detto orario al complesso delle attività di cui al precedente art. 1 non può superare, nell'arco di ciascun trimestre, il 25% delle ore effettive di servizio.

Previa autorizzazione del responsabile della struttura, è consentito prolungare le prestazioni oltre l'orario di servizio senza che ciò dia luogo ad alcun trattamento retributivo diverso dai compensi di cui al presente regolamento.

ART. 6

Modalità di svolgimento e deliberazioni

Le prestazioni di ricerca, di consulenza e di didattica sono regolate da convenzioni o contratti, stipulati dal responsabile della struttura interessata.

Il Consiglio della struttura, su proposta del responsabile della struttura stessa o di uno o più componenti del Consiglio, approva i contratti e le convenzioni e individua le persone coinvolte e il responsabile dell'attività, in conformità con quanto stabilito dall'art. 2 del presente Regolamento.

Le prestazioni di analisi, prove e tarature nonché le sperimentazioni di farmaci sono svolte, anche attraverso la stipula di convenzioni, secondo un tariffario definito dal Consiglio della struttura interessata.

I tariffari delle singole strutture devono essere comunicati al Polo di afferenza.

Qualora le prove richieste non siano previste nel tariffario, è possibile, nelle more dell'integrazione nello stesso, stabilirne il costo come previsto dall'art. 10.

ART. 7

Determinazione del corrispettivo per prestazioni di ricerca e sperimentazione di farmaci

Le prestazioni di ricerca, effettuate sulla base di convenzioni o contratti, riguardano le attività di ricerca pura o applicata, ivi inclusa la sperimentazione di farmaci, svolta previa approvazione del Comitato etico.

Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi relativi all'esecuzione della prestazione:

- costo dei materiali di consumo;
- spese di viaggio e missione del personale;
- costo d'acquisto e/o noleggio e utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche, nonché costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
- costo per eventuale utilizzo di servizi e prestazioni professionali esterne all'Università;
- oneri relativi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico e amministrativo impegnati nell'esecuzione della prestazione, determinati secondo i parametri di cui all'allegato A del presente Regolamento;
- quote della struttura e quote di Ateneo.

La determinazione e la ripartizione dei corrispettivi sono effettuate secondo lo schema di cui all'allegato B del presente Regolamento.

Nel caso in cui l'attività oggetto del contratto conduca a un'invenzione brevettabile si applicano le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

ART. 8

Determinazione del corrispettivo per prestazioni di consulenza

Le prestazioni di consulenza riguardano la formulazione di studi monografici e di pareri su problemi tecnici e scientifici, pareri antinfortunistici, pareri su attività progettuali, interpretazione dei risultati di indagini effettuate, collaudi e ogni tipo di rapporto che per la sua natura non rientri nelle altre attività disciplinate dal presente Regolamento.

Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi relativi all'esecuzione della prestazione:

- costo dei materiali di consumo;
- spese di viaggio e missione del personale;
- costo per eventuale utilizzo di servizi e prestazioni professionali esterne all'Università;
- oneri relativi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico e amministrativo impegnati nell'esecuzione della prestazione, determinati secondo i parametri di cui all'allegato A del presente Regolamento;
- quote della struttura e quote di Ateneo.

Eventuali analisi, prove e tarature che si rendessero necessarie nel corso della consulenza formano oggetto di separata richiesta da parte del committente alla stessa o ad altra struttura universitaria, in applicazione delle norme del presente Regolamento.

Il committente non può utilizzare il nome dell'Università degli Studi di Napoli "Federico II" per scopi pubblicitari, anche se collegati all'oggetto della consulenza ed utilizzare i risultati della stessa, quali perizie di parte in vertenze di carattere legale, a meno che tale richiesta non sia espressamente inserita in contratto.

La richiesta di consulenza è indirizzata dal committente al Rettore che, individuate la o le strutture interessate, trasferirà la richiesta alle stesse per la formazione del rapporto.

Nel caso in cui il committente abbia già individuato gli esperti, la richiesta è indirizzata direttamente alle strutture cui gli stessi afferiscono.

La determinazione e la ripartizione dei corrispettivi sono effettuate secondo lo schema di cui all'allegato C del presente Regolamento.

ART. 9

Determinazione del corrispettivo per prestazioni di didattica

Le prestazioni di didattica riguardano la progettazione, l'organizzazione, l'esecuzione, su committenza esterna, di corsi, seminari, cicli di conferenze, la preparazione di materiale didattico e comunque ogni altra attività che abbia per oggetto la didattica che la struttura o i singoli non effettuano per obblighi istituzionali.

Tali prestazioni non rientrano tra quelle che concorrono a determinare gli impegni istituzionali dei docenti interessati.

Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato in base ai seguenti elementi relativi all'esecuzione della prestazione:

- costi del materiale di consumo;
- spese di viaggio e missione del personale;
- costo d'acquisto e/o noleggio e utilizzo di attrezzature tecnico-scientifiche, nonché costo della loro manutenzione in ragione del tempo di utilizzo dedicato alla prestazione;
- oneri per l'uso di locali e attrezzature dell'Università o di altre strutture con le quali deve essere stipulato il relativo contratto;
- costi per eventuale utilizzo di servizi e prestazioni professionali esterne all'Università;

- oneri relativi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo impegnati nell'esecuzione della prestazione, determinati secondo i parametri di cui all'allegato A del presente Regolamento;

- quote della struttura e quote di Ateneo.

La determinazione e la ripartizione dei corrispettivi sono effettuate secondo lo schema di cui all'allegato D.

ART. 10

Determinazione del corrispettivo per prestazioni di analisi, prove e tarature

Si intendono per analisi, prove e tarature le prestazioni tecniche, incluse quelle che prevedono un resoconto di prova o una certificazione ufficiale dei risultati consistenti in sperimentazioni o misure effettuate su materiali naturali e artificiali, apparecchi, manufatti e strutture di interesse del committente.

Il corrispettivo da richiedere al committente è determinato, per ogni singola prestazione, dalla somma delle tariffe stabilite dal tariffario, approvato con le modalità di cui all' art. 6, e dalle eventuali ulteriori spese documentabili.

La tariffa è determinata tenendo conto dei seguenti elementi relativi all'esecuzione della prestazione:

- costo dei materiali di consumo ove non sia possibile addebitarli al committente;
- ammortamento apparecchiature, indicativamente pari al 1/2000 del valore attuale per ora o frazione di ora;
- manutenzione e taratura di apparecchiature;
- diritti di laboratorio per tempi di viaggio di personale fuori sede;
- costi per eventuale utilizzo di servizi e prestazioni professionali esterne all'Università;
- oneri relativi ai professori, ai ricercatori e al personale tecnico ed amministrativo impegnati nell'esecuzione della prestazione, secondo i parametri di cui all'allegato A del presente Regolamento;
- quote della struttura e quote di Ateneo.

La determinazione e la ripartizione dei corrispettivi sono effettuate secondo lo schema di cui all'allegato E del presente Regolamento.

ART. 11

Cessione dei risultati di ricerca

Si intende per cessione dei risultati di ricerca il trasferimento a un committente esterno di risultati già acquisiti per uno studio o una ricerca di cui l'Università abbia la piena proprietà

I soggetti interessati indirizzano la richiesta di cessione dei risultati di ricerca al responsabile della struttura che li ha conseguiti.

Il responsabile della struttura, acquisito il parere favorevole del Consiglio, trasmette la richiesta al Rettore che la sottopone al Consiglio di Amministrazione per la relativa autorizzazione.

Il responsabile della struttura allega alla richiesta dichiarazione che indichi:

- se la ricerca che ha dato origine alla richiesta di cessione sia stata finanziata a seguito di contratto o convenzione precisando, in caso affermativo, gli estremi dell'atto contrattuale e attestando sotto la propria personale responsabilità che la cessione in oggetto è compatibile con le clausole di tale atto;
- se sussistano elementi costitutivi di un'invenzione brevettabile;
- il responsabile dell'attività;
- il corrispettivo e la ripartizione dei proventi secondo lo schema di cui all'allegato F del presente Regolamento.

ART. 12 **Norme finali**

Tutti i limiti di importo previsti dal presente Regolamento, espressi in cifre assolute o in percentuale, potranno essere periodicamente modificati con delibera del Consiglio di Amministrazione.

I responsabili delle strutture devono accertare che l'oggetto delle attività per conto terzi non rientra nei compiti istituzionali della struttura e che tale attività è di prevalente interesse del committente.

Devono accertare, altresì, la compatibilità dello svolgimento di tali prestazioni con l'assolvimento dei compiti istituzionali del personale della struttura, in modo da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività scientifica e didattica.

Infine devono dare comunicazione riepilogativa annuale al Rettore di tutte le attività svolte nella struttura ai sensi del presente Regolamento.

ALLEGATO A

Costo indicativo del personale

per una giornata di lavoro (pari a 8 ore)

Professori di I fascia	Euro 1100,00
Professori di II fascia	Euro 800,00
Ricercatori, assistenti ordinari, personale tecnico e amm.vo dalla categoria D	Euro 550,00
Personale tecnico e amm.vo delle categorie B e C	Euro 260,00

ALLEGATO B

Prestazioni di ricerca e sperimentazione di farmaci

Compensi al personale e oneri diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione	a1
Materiali di consumo	a2
Spese di viaggio e missione del personale	a3
Acquisto, noleggio, utilizzo e manutenzione attrezzature	a4
Collaborazioni esterne	a5
Spese generali della struttura	a6
Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica	a7
Quota di Ateneo destinata al fondo comune	a8

Totale S

Vincoli percentuali di importo

S: provento globale

a1: uguale o inferiore al 65% di S

a6: uguale o maggiore del 6,5% di S

a7: uguale al 6,5% di S

a8: uguale al 4% di S

ALLEGATO C

Prestazioni di consulenza

Compensi al personale e oneri diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione	a1
Materiali di consumo	a2
Spese di viaggio e missione del personale	a3
Collaborazioni esterne	a4
Spese generali della struttura	a5
Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica	a6
Quota di Ateneo destinata al fondo comune	a7
Totale	S

Vincoli percentuali di importo

S: provento globale

a1: uguale o inferiore a 80% di S

a5: uguale o maggiore del 6,5% di S

a6: uguale al 6,5% di S

a7: uguale al 4% di S

ALLEGATO D

Prestazioni di didattica

Compensi al personale e oneri diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione	a1
Materiali di consumo	a2
Spese di viaggio e missione del personale	a3
Acquisto, noleggio e utilizzo attrezzature	a4
Utilizzo locali	a5
Collaborazioni esterne	a6
Spese generali della struttura	a7
Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica	a8
Quota di Ateneo destinata al fondo comune	a9
Totale	S

Vincoli percentuali di importo

S : provento globale

a1: uguale o inferiore a 80% di S

a7 : uguale o maggiore del 6,5% di S

a8 : uguale al 6,5% di S

a9: uguale a 4% di S

ALLEGATO E

Prestazioni per analisi, prove e tarature

Compensi al personale e oneri diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione	a1
Materiali di consumo	a2
Diritti di laboratorio per tempi di viaggio di personale fuori sede	a3
Utilizzo e manutenzione apparecchiature	a4
Spese generali della struttura	a5
Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica	a6
Quota di Ateneo destinata al fondo comune	a7
Totale	S

Vincoli percentuali di importo

S: provento globale

a1: uguale o inferiore al 55% di S

a5: uguale o maggiore del 6,5% di S

a6: uguale al 6,5% di S

a7: uguale al 4% di S

ALLEGATO F

Cessione di Risultati di Ricerca

Compenso agli autori dei risultati della ricerca e oneri diretti e indiretti a carico dell'Amministrazione	a1
Spese per il trasferimento dei risultati della ricerca	a2
Spese generali della Struttura	a3
Quota di Ateneo destinata alla ricerca scientifica	a4
Quota di Ateneo destinata al fondo comune	a5
Totale	S

Vincoli percentuali di importo

S = provento globale

a1 : uguale o inferiore al 65% di S

a3 : uguale o maggiore del 6,5% di S

a4 : uguale al 6,5% di S

a5 : uguale al 4% di S

Napoli, li

IL RETTORE
Guido TROMBETTI